

DELIBERA N. 210/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO
(VR) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 5 giugno (prot. n. 0157020), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso il fascicolo istruttorio e le proprie conclusioni in ordine al procedimento avviato nei confronti del Comune di Torri del Benaco;

VISTA la segnalazione del 20 maggio 2024, a firma del Candidato Sindaco del Comune di Torri del Benaco (VR), Ing. Andrea Bertera, relativa alla presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/2000 da parte dell’Amministrazione comunale, per:

- Pubblicazioni di post sulla pagina Facebook istituzionale con il Sindaco presente in fascia tricolore. Presenza in alcune di queste comunicazioni del logo comunale e cartellonistica di opere approntate;
- Inaugurazione dell’inizio lavori della piazza del Milite Ignoto e inaugurazione della nuova sede delle associazioni di sabato 27 aprile;
- sabato 4 maggio è prevista un’ulteriore inaugurazione, relativa all’inizio dei lavori di riqualificazione della Limonaia del Castello

VISTA la richiesta di controdeduzioni sulle attività di comunicazione oggetto di segnalazione, trasmessa dal Corecom Veneto in data 21 maggio 2024;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco di Torri del Benaco in data 21 maggio in cui si rappresenta, in sintesi: *“Va precisato che la pagina Facebook <https://ww.facebook.com/Comunetorridelbenaco> non è strictu sensu una pagina ufficiale, non essendo gestita dagli uffici comunali né istituita o disciplinata tramite un regolamento comunale. Senza con ciò voler trovare una causa di giustificazione, si comunica che in ogni caso questa Amministrazione, nello spirito di leale collaborazione e in segno di totale ravvedimento, ha provveduto già in data odierna a rimuovere i contenuti contestati dalla pagina Facebook <https://ww.facebook.com/Comunetorridelbenaco>”*;

VISTE le conclusioni del Comitato che, in data 30 maggio 2024, ha verificato la rimozione dei messaggi segnalati dal canale social Facebook del Comune (unico canale

social indicato nel sito dell'ente), e ha ritenuto tale forma di adeguamento spontaneo idonea a far venir meno gli effetti lesivi della condotta;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini,*

alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell’Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l’attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all’11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che le comunicazioni segnalate non sembrano connotate dai requisiti dell’impersonalità e dell’indispensabilità per l’efficace assolvimento dei doveri dell’ente;

RILEVATO che, nonostante il Sindaco dichiarò che la pagina Facebook segnalata non sia *“strictu sensu una pagina ufficiale, non essendo gestita dagli uffici comunali né istituita o disciplinata tramite un regolamento comunale”*, l’Amministrazione comunale ha operato la rimozione dei contenuti, in ossequio allo spirito di leale collaborazione, in adeguamento spontaneo alla normativa;

PRESO ATTO, quindi, dell’adeguamento spontaneo accertato dal Corecom Veneto;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, in quanto la rimozione dei contenuti segnalati integra una forma di adeguamento idonea a far venir meno gli effetti lesivi della condotta;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba